



BIBLIO  
THECAE  
.it



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA  
DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI

**Paolo Traniello**

*Dopo Le Monnier:  
contributi di Alessandro Manzoni  
alla legislazione sul diritto d'autore*

**N**el periodo successivo alla conclusione della causa giudiziaria con Le Monnier, Manzoni ha avuto ancora occasione di occuparsi della regolamentazione giuridica del diritto spettante all'autore.

Il quadro di riferimento è costituito dalla legge 2 aprile 1865 n. 2215, entrata in vigore il 18 dello stesso mese, che provvedeva all'unificazione legislativa del Regno, autorizzando il governo ad emanare provvedimenti con forza di legge in dieci materie, la più importante delle quali era il codice civile, ma che toccavano anche punti particolari come la proprietà letteraria ed artistica.

Il progetto su quest'ultima materia era preceduto da un'ampia relazione redatta da una commissione presieduta da Antonio Scialoja e da lui in gran parte stesa.

L'impianto del progetto prevedeva la protezione della proprietà letteraria ed artistica per quaranta anni, dopo i quali sarebbe decorso un altro periodo della stessa durata lungo il quale l'opera considerata di pubblico dominio poteva venire riprodotta da altri, pagando il 5% del

suo prezzo (cosiddetto “dominio pubblico pagante”).

Su questo punto della durata il progetto spiaceva particolarmente a Manzoni che infatti avrebbe voluto che venisse stralciato dal complesso di leggi di riforma per permetterne il ripensamento, così come scriveva al genero, il deputato Gian Battista Giorgini, il 7 febbraio 1865 (*Tutte le lettere*, a cura di Cesare Arieti, n. 1396). La lettera fa seguito a quella inviata due giorni prima al senatore Gaetano De Castillia (n. 1395) nella quale Manzoni sostiene l'assoluta incongruenza rispetto a tutta la legislazione europea in materia del limite quarantennale fissato per la protezione degli autori.

La disposizione, argomenta Manzoni «non solo muta a loro danno le consuetudini create dalle leggi e dalle convenzioni vigenti in Italia, ma altera i contratti già stipulati tra autori ed editori e insieme perturba le relazioni internazionali in questa materia, importanti anch'esse e desideratissime».

Circa la natura del diritto da riconoscere all'autore riveste particolare importanza la citata lettera a Giorgini. In essa, riprendendo quanto aveva già scritto a Boccardo, che su questo punto era dello stesso parere, nella causa con Le Monnier, Manzoni esclude che per tale diritto possa parlarsi di proprietà, ma fa piuttosto ricorso al concetto di privilegio. Non siamo quindi di fronte a un diritto soggettivo, tanto meno a un diritto reale, ma piuttosto a uno *jus prohibendi* in forza del quale la società si impegna a non permettere la pubblicazione da parte di altro autore o editore di un'opera già pubblicata.

L'azione svolta da Manzoni in sede parlamentare, pur avendo un carattere indiretto, ha tuttavia sortito qualche risultato per quanto riguarda l'intitolazione della legge, che non fa più riferimento alla proprietà, e la durata della protezione dei diritti dell'autore.

Ciò è stato attribuito da qualche studioso, come Laura Moscati, al contributo di una commissione di revisione del progetto nominata dal ministro di Grazia e giustizia Giuseppe Vacca, la cui presidenza è stata affidata ad Alessandro Manzoni.

Se non che, pur corrispondendo a verità la nomina della commis-

sione, la presidenza di essa è stata cortesemente, ma chiaramente rifiutata dal Manzoni, come risulta dalle due lettere al senatore Pisanelli (*Tutte le lettere*, n. 1398) e al ministro Vacca, del 6 aprile 1865. I motivi del rifiuto dipendevano dall'incerto stato di salute, ma anche dal chiaro dissenso a proposito della tutela, circa la quale egli accennava al caso che lo riguardava di opere antecedenti il 1824, il che rendeva inopportuna una propria partecipazione diretta.

A riprova definitiva di ciò sta la lettera del 7 dello stesso mese in cui Vacca, prendendo atto del rifiuto, prega Manzoni di volere lasciare invariato il testo della *Gazzetta ufficiale*, a riprova della reverenza di tutti i componenti della commissione ma anche, evidentemente, per evitare una fastidiosa procedura burocratica.<sup>1</sup>

In conclusione occorre preliminarmente osservare che Alessandro Manzoni nella sua veste di senatore non ha avuto alcun ruolo diretto nella legislazione sul diritto d'autore. Egli non ha fatto parte di nessuna commissione in materia e non ha mai partecipato ai lavori del Senato se non in due occasioni formali: il giuramento da lui prestato e la votazione per il trasferimento della capitale.

Ciò tuttavia non significa che il pensiero di Manzoni non abbia avuto influenza nell'elaborazione dei principi che soggiacevano alla legge, soprattutto relativamente alla natura del diritto già da lui dibattuta nella lettera a Girolamo Boccardo.

Il richiamo al concetto di privilegio, ripreso con insistenza nella lettera a Giorgini, potrebbe far pensare a un atteggiamento regressivo di Manzoni che si rifaceva a una terminologia propria dell'*ancien régime*.

Un'ipotesi del genere non è però in alcun modo sostenibile. Il *privilège en librairie* vigente nella Francia pre-rivoluzionaria era necessariamente preceduto da un esame censorio condotto dall'ufficio apposito e non era mai sfociato nell'affermazione della libertà di stampa.

Manzoni invece, in ragione del suo pensiero liberale, non solo riconosceva tale libertà, ma aveva addirittura affermato, contrapponendosi

---

<sup>1</sup> La lettera, digitalizzata, è disponibile all'indirizzo <<https://digit-manzoni.divisi.unimi.it/manoscritti/4008?ref=search>>.

a Boccardo, il potere esclusivo dell'autore sulla pubblicazione, in qualsivoglia edizione, della propria opera, principio che sta alla base del diritto morale d'autore ormai vigente nella legislazione internazionale.

Un richiamo può forse essere fatto al pensiero di Condorcet, il quale propugna un'assoluta libertà di stampa che non può essere inficiata se non dalla commissione di un reato individuabile nello scritto. In questo senso il diritto dell'autore tutelato dalla legge non può rientrare tra quelli di proprietà, ma costituisce un "privilegio" concesso dall'autorità. I privilegi tuttavia vanno respinti come espressione di potere autoritario. L'autore che ne abbia necessità può usufruire di una sovvenzione pubblica, ma non di un diritto alla retribuzione.

Da questa visione, chiaramente di tipo aristocratico elitario, Manzoni si distacca proponendo che la società, talvolta denominata "il pubblico" provveda, tramite una sorta di scambio contrattuale, a retribuire l'autore per ogni edizione da lui prodotta.

Anche questa posizione, tuttavia, non è priva di debolezza. Il concetto di "società" o di "pubblico" così proposto appare del tutto indeterminato ed è tutt'altro che chiaro come tale entità possa procedere al giusto compenso finanziario dell'autore.

Manzoni era consapevole, perché vi fa cenno più di una volta, del fatto che esistevano ormai editori capaci di farsi carico della pubblicazione, ma non arriva a sostenere che il tramite editoriale fosse la strada maestra per risolvere il problema del diritto patrimoniale d'autore.

A fargli velo era la posizione da lui assunta rispetto all'edizione cosiddetta "quarantana" dei *Promessi sposi*, per la quale egli aveva assunto il duplice ruolo di autore ed editore e, nel secondo di questi ruoli, aveva sostenuto il finanziamento della pubblicazione, nonché la promozione della sua distribuzione e la richiesta di un adeguato compenso, che non gli pervenne lungo le normali vie del mercato ma solo, parzialmente, tramite una lunga e complessa vicenda giudiziaria.

## Abstract

Il contributo indaga l'influenza che Alessandro Manzoni ebbe nell'elaborazione della legge 2 aprile 1865 n. 2215 sulla regolamentazione giuridica del diritto spettante all'autore, sebbene il padre de *I promessi sposi* non avesse mai preso parte in prima persona ai lavori parlamentari.

Alessandro Manzoni; storia dell'editoria; diritto d'autore

*The paper aims the influence that Alessandro Manzoni had on the drafting of law no. 2215 of 2 April 1865 on the legal regulation of the author's right, even though the father of I promessi sposi had never personally taken part in parliamentary work.*

Alessandro Manzoni; history of publishing; authors' rights